

Art. 64 **Composizione**

Il Consiglio Provinciale è composto da tre, cinque o sette membri compreso il Presidente eletti dal Congresso Provinciale secondo il seguente criterio: tre membri per le Province fino a duecento soci effettivi, cinque membri per le Province fino a seicento soci effettivi, sette membri per le Province con più di seicento soci effettivi.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Congresso.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Provinciale straordinario per l'elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell'organo che sono chiamati ad integrare.

Il Consiglio Provinciale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, il Consiglio Regionale provvede a nominare un Commissario straordinario, ratificato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Fino alla ratifica del commissariamento, il Presidente e il Consiglio Provinciale commissariati, sotto loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria.

Art. 64 (R)

Non si dà luogo alla convocazione di cui al comma 3 dell'art. 64 qualora entro sei mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Provinciale.